

COMUNE DI CASTEL RITALDI

Provincia di Perugia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE DI CONCESSIONE

(Approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 29/12/1998)

Aggiornato con le modifiche apportate con le seguenti deliberazioni:

Atto C.C. n.04 del 24/2/2000

Atto C.C. n. 02 del 04/01/2002

* Per le tariffe di cui all'art. 17 , verificare la entità stabilita annualmente dalla Giunta Comunale

INDICE

Art.	Oggetto	Pagina
1	Oggetto	1
	TITOLO I - Tipologie di occupazione	
2	Distinzione per durata	2
3	Occupazione per passi carrabili	2
4	Occupazioni d'urgenza	2
	TITOLO II - Atto concessorio	
5	Obbligatorietà	3
6	Contenuto	3
7	Istanza	4
8	Rilascio	4
9	Revoca	5
10	Revoca della concessione per gravi inadempienze	6
11	Rinuncia	6
12	Subingresso	7
	TITOLO III - Canone	
13	Obbligatorietà	7
14	Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche	7
15	Altri elementi incidenti sulla tariffa	8
16	Determinazione	8
17	Tariffe	8
18	Modificazione delle tariffe	9
19	Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi	9
20	Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi	9
21	Trasferimento	10
22	Passo carrabile virtuale	10
23	Impianti di distribuzione	10
24	Aree destinate a parcheggio	10
25	Occupazioni abusive	11
26	Esenzione dal canone	11
27	Assorbimento di altri canoni	12
28	Modalità e termini di pagamento	13
	TITOLO IV - Sanzioni	
29	Occupazioni abusive o irregolari	13
30	Rimozione d'ufficio	14
	TITOLO V - Modalità organizzative interne	
31	Adempimenti del funzionario responsabile	14
32	Adempimenti del concessionario	15
33	Norma transitoria	15
34	Norme finali	15
	Allegato A	16-17
	Allegato B	18-19

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

TITOLO I

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art. 4

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art. 5 Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 6 Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

- termine d'inizio dell'occupazione;
- termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 7 Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

Art. 8 Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita e rilasciata dal Servizio Tecnico OO.PP.

2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente (o Responsabile) del Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 10 (dieci) giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio Tecnico OO.PP. è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

7. Copia della concessione dovrà essere trasmessa, a cura del Servizio Tecnico OO.PP., al Servizio Tributi che curerà l'aspetto finanziario dell'atto.

Art. 9 Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
- b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo precedente, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre

fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10
Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 11
Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio Tecnico OO.PP. almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 12
Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

1. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

Art. 17 *
Tariffe

1. La tariffa base generale è di € 22,00 il mq. o ml. / anno per l'occupazione permanente e di € 1,65 0 il mq. o ml./giorno per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.

Art. 18
Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 19
Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in relazione al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per Euro 0,77 , con il minimo di Euro 516,46 (.1).

2. (Abrogato)..

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile del Servizio Tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La

comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

(1) Comma sostituito con Atto C.C. n.4 del 24/2/2000.

(2) Comma abrogato con Atto C.C. n.4 del 24/2/2000

Art. 20

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

(Abrogato) (1)

(1) Art. abrogato con Atto C.C. n.4 del 24/2/2000

Art. 21

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 22

Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria.

Art. 23

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 24

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del

canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 25 **Occupazioni abusive**

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 150 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 26 **Esenzione dal canone**

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. i passi carrabili sia essi a raso che con manufatti, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 22 relativo ai passi carrabili virtuali;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- m. le occupazioni con seggiovie e funivie;
- n. le occupazioni con tende e simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico o privato nelle aree pubbliche;
- o. le occupazioni derivanti da interventi edilizi di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 della legge 23.12.1997 n. 449.

Art. 27

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 28

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato al Comune. (1)

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

(1) Comma sostituito con Atto C.C. n .4 del 24/02/00 .

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 29

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.

2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni . Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo previsto dal comma 4^ dell'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni .

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 30
Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 31
Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati a funzionari designati dal Comune ai quali sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia secondo le competenze stabilite nei precedenti articoli.

2. I predetti funzionari, ferme restando le proprie attribuzioni ai sensi del precedente comma, sono comunque tenuti ad istituire i seguenti registri:

- a) registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto (istituito a cura del funzionario del Servizio Tecnico OO.PP.);
- b) registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee (istituito a cura del funzionario del Servizio Tributi);
- c) registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 (istituito a cura del funzionario del Servizio Tecnico OO.PP.).

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

Art. 32
Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 33
Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Servizio Tributi anche mediante fax.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

Art. 34
Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 34, è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE VIE, PIAZZE ED AREE SOGGETTE AD USO PUBBLICO

I CATEGORIA

1)	Piazza S. Marina		dal n. 1 al n. 24
2)	Via A. Moro		dal n. 1 al n. 18
3)	Via Carbonara		dal n. 1 al n. 7
4)	Via D. Alighieri		dal n. 1 al n. 15
5)	Via del Cantante		dal n. 1 al n. 15
6)	Via del Pozzo		dal n. 1 al n. 3
7)	Via del Teatro		dal n. 1 al n. 35
8)	Via G. Galilei		dal n. 1 al n. 10
9)	Via G. Mazzini		dal n. 1 al n. 34
10)	Via G. Verdi		dal n. 1 al n. 9
11)	Via G. Marconi		dal n. 1 al n. 4
12)	Via L. Eleuteri		dal n. 1 al n. 3
13)	Via Roma		dal n. 1 al n. 14
14)	Via Sacca		dal n. 1 al n. 15
15)	Viale Martiri Resistenza		dal n. 1 al n. 48
16)	Via D. G. Rota		dal n. 1 al n. 26
17)	Piazza Partigiani	La Bruna	dal n. 1 al n. 27
18)	Via A. Manzoni	La Bruna	dal n. 1 al n. 34
19)	Via A. Gramsci	La Bruna	dal n. 1 al n. 20
20)	Via della Repubblica	La Bruna	dal n. 1 al n. 154
21)	Via 2 Giugno	La Bruna	dal n. 1 al n. 12
22)	Via F. Turati	La Bruna	dal n. 1 al n. 24
23)	Via F.lli Rosselli	La Bruna	dal n. 1 al n. 20
24)	Via G. Matteotti	La Bruna	dal n. 1 al n. 29
25)	Via Giovanni XXIII°	La Bruna	dal n. 1 al n. 20
26)	Via L. da Vinci	La Bruna	dal n. 1 al n. 15
27)	Via P. Togliatti	La Bruna	dal n. 1 al n. 18
28)	Via I° Maggio	La Bruna	dal n. 1 al n. 21
29)	Via S. D' Acquisto	La Bruna	dal n. 1 al n. 16
30)	Via XXV Aprile	La Bruna	dal n. 1 al n. 13
31)	Via C. F. dell' Ordine	La Bruna	dal n. 1 al n. 15
32)	Via 8 Marzo	La Bruna	dal n. 1 al n. 18
33)	Via S. Pertini	La Bruna	dal n. 1 al n. 27

II CATEGORIA

1)	Piazza Beato D. P. Bonilli	Castel S. Giovanni	dal n. 1 al n. 16
2)	Via Albornoz	Castel S. Giovanni	dal n. 1 al n. 23
3)	Via della Rotonda	Castel S. Giovanni	dal n. 1 al n. 42
4)	Via E. Fermi	Castel S. Giovanni	dal n. 1 al n. 6
5)	Via G. Garibaldi	Castel S. Giovanni	dal n. 1 al n. 58
6)	Via C.A.D. Chiesa	Castel S. Giovanni	dal n. 1 al n. 25
7)	Piazza D.L. Sturzo	Colle del Marchese	dal n. 1 al n. 8
8)	Via Parenzi	Colle del Marchese	dal n. 1 al n. 20
9)	Via C. Spaziani	Colle del Marchese	dal n. 1 al n. 7
10)	Zona Centro	Colle del Marchese	dal n. 1 al n. 23
11)	Zona Centro Abitato	Mercatello	dal n. 1 al n. 92
12)	Zona Centro Abitato	Torregrosso	dal n. 1 al n. 49
13)	Zona Nucleo Abitato	Borgo I°	dal n. 1 al n. 26
14)	Zona Nucleo Abitato	Borgo II°	dal n. 1 al n. 16

III CATEGORIA

1)	Zona Nucleo Abitato	Tevernano	dal n. 1 al n. 9/c
2)	Zona Nucleo Abitato	Rotabella	dal n. 1 al n. 7
3)	Zona Nucleo Abitato	Pieve	dal n. 1 al n. 12
4)	Zona Nucleo Abitato	Casa Stendardo	dal n. 1 al n. 20
5)	Zona Nucleo Abitato	S. Lorenzo	dal n. 1 al n. 12
6)	Zona Nucleo Abitato	Casa Fiorelli	dal n76 al n. 89

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**1) CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI (Vedi allegato A)**

a.	Categoria I°	1,00
b.	Categoria II°	0,80
c.	Categoria III°	0,60

2) VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA' DELL' AREA

a.	Aree di parcheggio limitate ad ore	2,00
b.	Mercati attrezzati	1,00
c.	Mercati non attrezzati	0,60
d.	Fiere stagionali	0,70
e.	Categoria II°	0,80
f.	Categoria III°	0,60

3) SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE

a.	Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b.	Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40

c. Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d. Occupazioni per passi carrabili virtuali	0,50
e. Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
f. Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) NATURA DELL' ATTIVITA'

a. Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b. Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c. Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d. Edilizia	0,60
e. Distributori di carburanti	0,50
f. Erogazione pubblici servizi a rete (1)	0,50
g. Altri usi	1,00

(1) Lettera eliminata con Atto C.C. n.4 del 24/2/2000.